



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI VENEZIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	TANTULLI	LEONARDO	Presidente
☐	ZINATO	GIANCARLO	Relatore
☐	PINZELLO	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 584/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 17095009951 REGISTRO 2017
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 17095010058 REGISTRO 2017
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA
DE MARCHI 16 30175 VENEZIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

SANTI UMBERTO

PADOVA PD

difeso da:

SANTI UMBERTO

PADOVA PD

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 584/2018

UDIENZA DEL

18/04/2019 ore 09:00

N°

857/14

PRONUNCIATA IL:

18/5/14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12/7/14

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Antonio BOLOGNESE

CENNI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia riguarda l'impugnazione di due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro in relazione a due atti di trasferimento per i quali il Notaio ha ritenuto operante l'ipotesi di esenzione d'imposta per gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.

In particolare, in data 20.10.1999, il Tribunale Civile di Venezia omologava la separazione consensuale dei coniugi F V e Z G ; in data 05.10.2017, a distanza di 18 anni dall'omologa dianzi citata, il signor F provvedeva a trasferire ai figli le proprie quote della società " snc" e alla moglie la proprietà dell'immobile sito a , in via

L'Ufficio sottolinea il fatto che l'immobile in questione è pervenuto al signor F solamente in data 25.09.2017.

Ritenendo quindi non operante l'esenzione d'imposta per i due casi in esame, l'Ufficio Territoriale di Venezia 1, notificava al notaio gli avvisi di liquidazione con i quali recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali e più esattamente:

- Per il trasferimento di quote della società, l'imposta di registro pari a € 1.000,00 e l'imposta di bollo per € 15,00;
- Per il trasferimento immobiliare, l'imposta ipotecaria per € 12.800,00, l'imposta catastale di € 6.400,00 e l'imposta di bollo per € 230,00.

Avverso tali atti il notaio , unitamente al signor F V , proponeva istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, contestando la liquidazione effettuata dall'Ufficio, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione dell'imposta ai casi di specie.

L'istanza di reclamo non veniva ritenuta meritevole di accoglimento da parte dell'Ufficio, obbligando controparte a depositare il presente ricorso, eccependo:

- L'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria, per l'applicazione dell'esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987;
- Il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione n. 17095009951.

Con successiva memoria parte ricorrente si riportava all'indirizzo della Corte di Cassazione orientata a ricomprendere nell'agevolazione ex art. 19 della L. n. 74/1987 ogni atto di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva innanzitutto il Collegio che non vi è alcuna contestazione da parte dell'Ufficio riguardo la sfera d'intervento, relazione tra coniugi, per le quali sono avvenute le operazioni riprese a tassazione; rileva invece per l'Ufficio l'assenza di casualità tra l'accordo di separazione e gli atti oggetto di contestazione, dovuta al tempo trascorso tra l'accordo di separazione del 20/10/1999 e l'anno 2017 di stipula degli atti di trasferimento.

Sulla base della giurisprudenza prodotta, Il Collegio rileva che anche la Corte di Cassazione è orientata a ricomprendere nelle agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987 ogni atto di negoziazione globale nei rapporti tra coniugi, facendo rientrare negli accordi di separazione, ogni atto di consenso che modifica e/o integra gli accordi di separazione stessi, e si iscrivono nel quadro della negoziazione globale tra coniugi.

Se ne evince che lo spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniale dei coniugi è meritevole di tutela.

Per tale motivo a nulla rileva per il Collegio il fatto che l'immobile sia stato acquistato nell'anno 2017 a distanza di 18 anni dalla separazione.

Convienne invece il Collegio con l'Ufficio, per quanto riguarda l'esclusione dall'agevolazione per la cessione delle quote societarie: il signor F avrebbe dovuto prima acquistare il 17% delle quote possedute dal figlio, per poi poterle assegnare e distribuire equamente tra i figli; egli infatti non può disporre di beni di proprietà di terzi, sia pure del figlio, se prima non le ha acquistate.

Infondata è infine l'eccezione riguardante la carenza di motivazione, dell'avviso di liquidazione n. 17095009951, eccepita dai ricorrenti: l'avviso impugnato indica le parti dell'atto, il tipo di imposta in misura fissa, l'importo, la prassi di riferimento ritenuta operativa nel caso in esame. A ciò si aggiunga che l'avviso in contestazione è un atto che rettificava la liquidazione determinata dal notaio rogante, che pertanto già conosceva tutti gli elementi presi a base della valutazione.



Dato il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene equo provvedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, annulla l'atto impugnato in relazione al trasferimento d'immobile; compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Venezia

il 18 aprile 2019


IL RELATORE

IL PRESIDENTE

